



Automobile Club d'Italia

SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI PER LA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI BRESCIA CIG: Z8C17E9671

Tra

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Direzione Territoriale di Brescia (di seguito chiamato ACI), Via Enzo Ferrari n°.4/6, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001 nella persona di Maria Fiore Tassini Massini in qualità di Dirigente la Direzione Territoriale ACI di Brescia

e

la Società Vedetta2 Mondialpol spa (di seguito chiamata Società) con sede legale in Como Via Giovan Battista Scalabrini n.76 codice fiscale 00780120135, partita Iva 00780120135, nelle persone di Vincenzo Ippolito e Nicola Nugnes in qualità di Consiglieri Delegati con firma congiunta della società **Capogruppo/Mandataria** della **R.T.I.** con la società G4 Vigilanza spa con sede legale in Brescia via Arturo Cozzaglio n.22 codice fiscale 03677260980 e partita Iva 03677260980 nella persona di Gian Luca Tedesco in qualità di Legale Rappresentante della società **Mandante**;

premesso che

- a) la Società si è aggiudicata la procedura in economia n.1/2016 per i servizi di trasporto valori, Pronto Intervento e Antincendio per la Direzione Territoriale ACI di Brescia avendo formulato l'offerta più bassa;
- b) al termine servizio viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato appresso riportato:
le prestazioni di trasporto valori, Pronto Intervento e Antincendio come meglio descritte negli articoli 6 e 7 del presente contratto, comprese le attività connesse a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente contratto, degli Allegati e di legge;
- c) il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con parere n.559/C3702 del 14.04.86, ha affermato che il servizio di trasporto dei valori va affidato a soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., atteso che nei servizi in argomento la fase del trasporto non può essere considerata separatamente dalla fase di vigilanza dei beni, entrambe dovendo essere complessivamente organizzate in modo rispondente ad esigenze di sicurezza ed assoggettate al controllo delle autorità di P. S.;
- d) la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto e, in particolare, dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e trasporto valori, rilasciata ex articolo 134 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. del 18.06.1931 n.773;
- e) la Società ha presentato polizza di assicurazione n.°1911106 stipulata in data 01/02/2016 con la Compagnia LLOYD'S a copertura dei rischi furto, rapina, infedeltà dipendenti, responsabilità civile terzi connessi all'esecuzione del presente contratto;
- f) la Società ha inoltre prestato cauzione sotto forma di Fidejussione n.230328/16 emessa dalla Banca Popolare di Sondrio per un importo pari a Euro 1761,19,
- g) la Società dichiara di possedere l'organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni di cui al presente contratto;
- h) la Società dichiara che quanto risulta dal presente documento e dalla lettera d'invito definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse.

si stipula e si conviene quanto segue :

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. I servizi sono regolati :
 - dal presente contratto;
 - dalla dichiarazione di offerta economica presentata dalla Società, che al presente contratto si allega (All. n.2).
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di vigilanza e trasporto valori.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi di Pronto Intervento e Antincendio dei locali ACI e il trasporto di plichi e/o contenitori sigillati contenenti denaro e/o valori per la Direzione Territoriale ACI di Brescia, come descritti nei successivi articoli 6 e 7

ART. 3 - DURATA - PROROGA

1. Il presente contratto ha la durata di due anni con decorrenza 01/04/2016 e fino al 31/03/18.
2. Per particolari esigenze connesse a cambiamenti di carattere organizzativo, a cambiamenti di sede, all'avvio di una nuova gara, il termine di scadenza contrattuale di cui al 1° comma può essere prorogato fino ad un massimo di tre mesi. In tal caso, il servizio è regolato dalle stesse clausole e condizioni previste nel presente contratto.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA

1. Per i primi tre mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'iniziativa del recesso dell'ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di aver già effettuato servizi di vigilanza e/o trasporto valori oggetto di appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
3. Nell'eventualità di recesso alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. La Società assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, in conformità alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia.
2. Il servizio verrà eseguito dalla Società tutti i giorni compresi **prefestivi**, in questo caso il prelievo avverrà in modo anticipato per garantire la consegna secondo gli orari degli sportelli bancari. Il servizio verrà altresì eseguito con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
3. La Società dovrà dare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore all'ACI comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.
4. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L'ACI si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

5. Qualora le variazioni al servizio di cui al precedente comma 4°, dovessero comportare costi aggiuntivi per la Società, quest'ultima ne darà immediata comunicazione all'ACI, che valuterà l'ammontare degli importi per le prestazioni richieste, in ragione del corrispettivo indicato dall'art.11.
6. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione dei locali da vigilare e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

ART. 6 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E ANTINCENDIO

1. Il servizio di Pronto Intervento e Vigilanza consiste nel collegamento tramite combinatore telefonico con la centrale operativa e dovrà assicurare il controllo degli accessi e delle aree esterne dell'Ufficio, la salvaguardia e la sicurezza dell'immobile, nel rispetto delle esigenze della Direzione Territoriale ACI di Brescia e sarà espletato con le modalità di seguito indicate:

servizio di centrallarme diurno e festivo.

2. Il servizio di Pronto Intervento consisterà nell'esecuzione di interventi su allarme in caso di necessità.

ART. 7 - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI

1. La Società dovrà assicurare il servizio di trasporto di plichi e contenitori, già sigillati, contenenti denaro ed altri valori, in conformità alle modalità stabilite nel presente articolo.
2. Le operazioni di prelievo dei plichi e/o contenitori sigillati avranno luogo presso la Direzione Territoriale ACI di Brescia, Via Enzo Ferrari n.4/6, nei giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore **09.00**.
3. Al fine del corretto espletamento del servizio, le guardie giurate della Società si presenteranno, nel luogo ed all'orario sopra indicati, ai funzionari dell'ACI all'uopo incaricati dal Dirigente e riceveranno in consegna i plichi e/o i contenitori sigillati contenenti i valori da trasportare ed i relativi documenti di accompagnamento.
4. All'atto della ricezione le guardie sottoscriveranno apposita ricevuta comprovante l'avvenuta consegna da parte degli incaricati ACI, nonché l'idoneità e l'integrità dei plichi e/o dei contenitori ricevuti.
5. Qualora, all'atto della consegna, i plichi e/o i contenitori sigillati risultassero manomessi o non regolarmente sigillati, le guardie stesse ne rifiuteranno la ricezione, richiedendo il Dirigente (o ad un suo incaricato) l'immediato ripristino dell'integrità; di ciò ne daranno sollecita comunicazione alla Società ed all'ACI.
6. Ultime le operazioni di prelievo, le guardie giurate provvederanno a trasportare i plichi e/o contenitori sigillati alle destinazioni di seguito indicate :
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO con sede in Brescia via Moretto,
UFFICIO POSTALE con sede in S.Polo via Arici n.231
o in alternativa, in caso di chiusura di tali sedi, presso le seguenti altre sedi:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO con sede in Brescia Viale Piave n.27,
UFFICIO POSTALE con sede in San Polo via Antonio Allegri n.13.

Durante il trasporto le guardie non dovranno in nessun caso lasciare i valori incustoditi.

7. Giunte presso le banche e/o gli uffici postali sopra indicati, le guardie giurate provvederanno ad **eseguire materialmente**, presso i relativi sportelli, le operazioni di versamento ed ogni altra operazione che si rendesse necessaria, nonché a sottoscrivere, per ricevuta, i documenti predisposti a tal fine dagli Istituti bancari e dagli Uffici Postali.

8. Al termine delle suddette operazioni ed in ogni caso entro le ore **14,30**, le guardie giurate provvederanno **tassativamente** a riconsegnare all'ACI le ricevute ritirate dalle banche e dagli uffici postali.
9. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il prelievo e la consegna dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Società.
10. Del pari, sarà cura dell'ACI comunicare tempestivamente ogni causa che dovesse ritardare o impedire la consegna dei plichi alle guardie autorizzate al prelievo; la tempestiva comunicazione inibisce una eventuale pretesa economica della Società per il servizio non espletato.
11. Correlato al servizio di trasporto valori si richiede la fornitura di un quantitativo pari a n. **550** buste autosigillanti della misura di cm 49 x cm 34 complete di banda di sicurezza e corredate dai relativi blocchetti per l'annotazione dei plichi.

ART. 8 - IMPIEGHI STRAORDINARI

1. Per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, e/o connesse a particolari esigenze lavorative relative a propri compiti di istituto, l'ACI potrà richiedere, con preavviso minimo di 6 ore, l'espletamento di maggiori prestazioni in ordine al servizio, oggetto del presente contratto.
2. In casi eccezionali, qualora ricorrano condizioni di urgenza, il termine di preavviso di cui al comma precedente potrà essere ridotto fino alla metà.
3. Le prestazioni straordinarie saranno contabilizzate in base ai corrispettivi previsti all'articolo 11, tenuto conto del numero di ore espletate e/o della tipologia delle prestazioni richieste.

ART. 9 - ESTENSIONI E RIDUZIONI DEL SERVIZIO

1. L'ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all'oggetto del presente contratto.
2. Le variazioni in diminuzione, da comunicarsi con un preavviso di almeno quindici giorni, con conseguente riduzione proporzionale del compenso pattuito, potranno riguardare di massima ipotesi di utilizzo di modalità diverse per l'espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici che rendano, a parere dell'ACI, superflue alcune delle prestazioni oggetto di appalto.
3. Del pari, l'ACI si riserva la facoltà di ampliare, nei limiti consentiti dalla legge, il servizio per intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso alla Società da comunicare con le stesse modalità 5 giorni lavorativi prima, con conseguente aumento proporzionale del compenso pattuito.
4. Nel caso che la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 24.

ART. 10 - PERSONALE ADDETTO

1. La Società si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio, specificando le generalità, la qualifica ed il numero di matricola; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato o di eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e, durante lo svolgimento del servizio, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza e dovrà essere radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società ovunque operanti.

3. Il servizio di trasporto valori verrà svolto da n°2 (DUE) guardie giurate a mezzo Furgone Blindato, adeguatamente coperto da garanzie assicurative ed avente una struttura adeguata ai limiti quantitativi di valore indicati nella relativa polizza.
4. La Società garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
5. Durante la permanenza nei locali dell'ACI il personale della Società dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'ACI sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'ACI stesso.
6. In caso di assenza dell'addetto al servizio, la Società, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Società si impegna a soddisfare le richieste dell'ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.

ART.11 - CORRISPETTIVO

1. Per il servizio oggetto del presente contratto l'ACI corrisponderà alla Società il compenso di seguito indicato:
2. **€ 41,46** (Euro quarantuno, quarantasei) oltre IVA, quale corrispettivo mensile per il servizio di Pronto Intervento:
€ 41,46 (Euro quarantuno, quarantasei) oltre IVA, quale corrispettivo mensile per il servizio di Antincendio;
€ 65,94 (Euro sessantacinque, novantaquattro) oltre IVA quale compenso giornaliero per il servizio di Trasporto Valori.
3. Tali corrispettivi si intendono validi ed operanti anche per gli impieghi straordinari di cui all'articolo 8 e per le eventuali estensioni del servizio di cui all'articolo 9.

ART.12 - REVISIONE

1. I corrispettivi convenuti rimarranno invariati per il primo anno di durata contrattuale. A partire dal secondo anno, il corrispettivo potrà essere adeguato in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI).
2. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all'ACI con un minimo di 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e dovranno essere corredate della documentazione attestante l'avvenuto aumento. Le richieste presentate senza la suddetta documentazione saranno prive di effetto.
3. L'ACI, qualora non ritenga di accogliere la richiesta presentata dalla Società in quanto eccessivamente onerosa, potrà risolvere il contratto con le modalità e gli effetti di cui al successivo articolo 24.
4. In caso di proroga espressa per un periodo di tre mesi come previsto all'articolo 3, a decorrere dal 01/04/18, l'importo dell'appalto non sarà soggetto a variazione.

ART. 13 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente art.9, la Società Mandataria dovrà emettere, salvo diversa disposizione, una fattura elettronica con cadenza mensile, che dovrà portare in evidenza i seguenti elementi:
 - a) Codice Univoco (IPA) n.7RFH8N dell'Ufficio ACI Direzione Territoriale di Brescia,
 - b) Descrizione del servizio oggetto di fatturazione
 - c) codice CIG del contratto n.Z8C17E9671
 - d) numero del contratto SAP .
 - e) Dati Fiscali, Importo Imponibile, Importo Iva (ai sensi di legge);

- f) Totale da Pagare;
 - g) Iban di appoggio;
 - h) data di scadenza;
2. Ai fini della liquidazione le fatture dovranno essere inviate all' ACI Direzione Territoriale di Brescia, via Enzo Ferrari n.4/6; il pagamento verrà effettuato, previo riscontro, entro **30** giorni dalla data del protocollo ACI di ricevimento della fattura.
 3. Le fatture saranno liquidate dall'ACI sul conto corrente bancario o postale dedicato della Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dal successivo art.26, in conformità all'art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i.
 4. La società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell'istituto di credito sul quale effettuare i pagamenti. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
 5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria. Si precisa altresì che il DL.34 del 20/03/2014 per la semplificazione del DURC emanato il 30/01/15 ed entrato in vigore dl 01/07/15 da nuove disposizioni in merito alle procedure di richiesta del Durc On Line. Per la ditta nella quale operino lavoratori autonomi non titolari dell'impresa e che sono tenuti all'iscrizione alle gestioni amministrate dall'Inps per le quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio dal lavoratore, la verifica della regolarità contributiva va effettuata sull'impresa e su ciascuno dei suddetti lavoratori autonomi che vi operano.
- Pertanto la ditta dovrà far pervenire idonea dichiarazione sostitutiva degli eventuali singoli lavoratori autonomi in argomento.
6. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla contestazione scritta degli addebiti alla Società Mandataria , fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva;
 7. Gli importi relativi all'esecuzione di prestazioni straordinarie verranno fatturati separatamente. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota della Società attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.

ART. 14 - RAPPORTI TRA LE PARTI

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta straordinaria.
2. Per l'ACI i rapporti verranno tenuti con un incaricato dal Dirigente la Direzione Territoriale ACI di Brescia nella persona della Signora Cinzia D'Agostino.

ART. 15 - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24, qualora la Società non esegua o esegua solo parzialmente le prestazioni oggetto del contratto, ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti negli articoli 5, 6 e 7, l'ACI potrà applicare una penale pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo mensile, in ragione della gravità dell'inadempimento.
2. Qualora la Società, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto l'ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'articolo 18, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
3. Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di tre giorni, l'ACI ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nell'articolo 24.

ART. 16 - APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Sugli importi mensili dei corrispettivi saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi dovuti all'ACI a titolo di penale ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
3. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell'ACI.
4. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **cinque** inadempienze, l'ACI ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART.17 – CAUZIONE

1. La cauzione di cui alla lettera f) delle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal secondo comma del precedente art.16, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni (dieci) da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

ART. 18 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. La Società si obbliga :
 - ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima cura, sollecitudine e riservatezza, nonché ad impiegare i necessari mezzi di difesa e di sicurezza dei valori trasportati;
 - ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali di categoria;
 - a provvedere al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché ad osservare tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro;
 - in caso di sciopero del proprio personale, a **darne immediata comunicazione all'ACI**, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di istituto dell'ACI.
2. La Società è, altresì, tenuta, nell'esecuzione del servizio, all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive integrazioni e relative circolari.

ART.19 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

1. La Società è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari in materia di vigilanza e trasporto valori.
2. La Società è responsabile dell'opera del personale dalla stessa dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni previste dai locali regolamenti.
3. La Società si impegna a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.

4. La Società assume la responsabilità del trasporto valori e della regolarità delle operazioni di versamento presso gli Istituti Bancari e gli Uffici Postali effettuate dai propri dipendenti con le modalità indicate nell'articolo 7 del presente contratto, impegnandosi a risarcire direttamente ed integralmente ogni danno che l'ACI dovesse subire indipendentemente dalle condizioni inserite nella polizza stipulata a copertura dei rischi derivanti dal trasporto valori e, a maggior ragione, qualora la stessa dovesse risultare, per qualsiasi motivo, inoperante o insufficiente a ricomprendere totalmente i sinistri verificatisi.
5. Ai fini del risarcimento di cui al comma precedente faranno fede le scritture e le risultanze contabili dell'ACI, nonché le ricevute sottoscritte dalle guardie della Società al momento del ritiro dei plichi e/o contenitori da trasportare.
6. La Società si impegna a trasmettere all'ACI, entro dieci giorni dalla relativa sottoscrizione, copia dei rinnovi, nonché delle eventuali modifiche della polizza di cui alla lettera f) delle premesse.

ART.20. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Società prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART.21. OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. L'ACI assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, mediante la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), fornisce all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo.
6. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

ART.22. COSTI PER LA SICUREZZA

1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, come evidenziato nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008, allo stato non sono individuabili rischi da interferenze, nonostante sia previsto che le prestazioni, oggetto del contratto, vengano svolte durante orari di lavoro in cui sono presenti dipendenti dell'Ente e/o addetti di Ditte affidatarie di altri contratti; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
2. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel DUVRI si presume siano sufficienti ad evitare le interferenze; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza ACI ed in accordo con la società, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.

ART.23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, l'ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

ART.24 - RECESSO

1. L'ACI, qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni nonché all'organizzazione del lavoro, si riserva la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal presente contratto, con un preavviso di minimo trenta giorni, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso saranno corrisposti alla Società soltanto i compensi per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso ogni obbligo di risarcimento danni o di corresponsione di somme o indennizzi a carico dell'ACI.

ART.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ACI si riserva il diritto di risolvere in ogni momento il presente contratto mediante lettera raccomandata, telegramma o telex, notificati con un anticipo di trenta giorni, in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalla Società con il presente contratto in relazione alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio, come descritti negli articoli 5, 6 e 7, nonché in ordine a quanto previsto agli articoli 18 e 19 del presente contratto. In tal caso l'ACI sarà tenuto soltanto al pagamento dei corrispettivi maturati fino alla data della risoluzione.
2. Ferma la facoltà di risoluzione, nel caso di eventuali disservizi o interruzioni del servizio, l'ACI potrà far eseguire, in alternativa da altra Ditta, il servizio con riserva del diritto al rimborso delle spese sostenute, nonché al risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione del servizio.

ART.26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul

conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.27 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

ART. 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per il bollo e la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.
2. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso. In tale evenienza, resta a carico della Società l'onere di provvedere alla registrazione dello stesso.
3. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.

Data, 30 marzo 2016

IL DIRIGENTE
ACI Direzione Territoriale di Brescia
(Maria Fiore Tassini Mariani)

Per Accettazione la Società
Vedetta 2 Mondialpol spa
(Vincenzo Ippolito)

Vedetta 2 Mondialpol spa
(Nicola Nugnes)

Postilla

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. la Società dichiara di conoscere e di approvare specificamente le condizioni di seguito elencate :

- Art. 4 Periodo di prova, commi 2 e 3;
- Art. 5 Articolazione e modalità del servizio, commi 5, 6;
- Art. 9 Estensioni e riduzioni del servizio, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.10 Personale addetto, comma 6;
- Art.12 Revisione, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ;
- Art.15 Penali e detrazioni, commi 1, 2, 3, 4;

Art.18 Obblighi della Società, commi 1 e 2;
Art.19 Responsabilità della Società, comma 3, 4, 5 e 6;
Art.23 Divieto di subappalto e di cessione del contratto nonché del credito, commi 1, 2 e 3;
Art.24 Recesso, commi 1 e 2;
Art.25 Risoluzione del contratto - Esecuzione in danno, commi 1 e 2 ;
Art.27 Foro competente, comma 1;
Art.28 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 1.

Data
30 marzo 2016

La Società
Vedetta 2 Mondialpol spa
(Vincenzo Ippolito)

Vedetta 2 Mondialpol spa
(Nicola Nugnes)